



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE CONTRATTI ENUNCIATI IN ATTI GIUDIZIARI LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI ANCORA DA ESEGUIRE.

- Sentenza del 02/04/2025, n. 19/868 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI

Imposta di registro – Contratti enunciati – Imponibilità – Prestazioni da eseguire – Possibilità.

Massima

In tema di imposta di registro, qualora in una sentenza vengano enunciati contratti soggetti a registrazione in caso d'uso, l'Ufficio può legittimamente emettere un avviso di liquidazione limitatamente alle prestazioni che siano ancora da eseguire. (In motivazione la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo in caso di condanna al versamento dell'indennizzo per il ritardo di voli aerei pronunciata con sentenza in cui risultavano richiamati i biglietti di viaggio e i relativi contratti di trasporto aereo, ritenuti interamente, eseguiti).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 3.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, n. 32809 del 19/12/2018
- Sez. 5, n. 22230 del 30/10/2015;
- Sez. 5, n. 24102 del 12/11/2014.

Anno pubb.

- 2025